

ACCORDO

Il **Ministero della Cultura**, di seguito indicato anche come “Mic” - il **Parco Archeologico di Pompei** con sede legale in Pompei, via Plinio, n. 26, C.F./P.IVA:90083400631, in persona del legale rapp.te p.t., il Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981, PEC: pa.pompei@pec.cultura.gov.it,

e

l'**Associazione Italiana Sommelier Campania**, di seguito indicato anche come **AIS CAMPANIA** con sede legale in Victoria Park - Via Caduti di Nassirya snc - 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) - C.F./P.IVA: 03111340612, in persona del legale rapp.te p.t., PEC: aiscampania@pec.net

PREMESSO CHE

- Il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- Il Parco intende avviare iniziative volte allo sviluppo di attività con l'obiettivo di valorizzare il legame profondo tra Pompei e la sua storia millenaria, riscoprendo la dimensione quotidiana della vita antica attraverso il cibo e il vino, elementi che da sempre accompagnano l'uomo nel suo rapporto con la natura, la convivialità e la cultura
- L'Associazione Italiana Sommelier ETS": è un'associazione italiana di terzo settore iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il cosiddetto RUNTS) che ha tra i suoi scopi l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del vino;
- E' interesse comune delle Parti coinvolte nel presente accordo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione per reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria

CONSIDERATO CHE

- la promozione, la formazione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale
- il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito della sua attività di valorizzazione, è interessato ad avviare un'iniziativa che promuove la realizzazione di manifestazioni ed iniziative artistiche e culturali;
- il d.lgs. 42/2004 consente ai soggetti pubblici di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il d.lgs. 36/2023 all'art. 8 prevede che, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi accordo salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

- le attività previste nel presente atto sono da intendersi dunque come deputate ad assicurare forme di collaborazione necessarie al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

PRESO ATTO CHE

- è interesse comune delle Parti coinvolte nel presente accordo definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e della ricerca, nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- Le parti con il presente atto hanno quindi espresso la volontà di collaborare per la progettazione e la realizzazione di attività ed iniziative aventi ad oggetto la cultura ed il cibo dell'antica Pompei;
- è dunque opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, volte a migliorare la fruizione dell'offerta culturale all'interno degli scavi del Parco archeologico di Pompei;
- i soggetti firmatari sono disponibili a collaborare ai fini della promozione del patrimonio archeologico, ognuno secondo le proprie competenze e possibilità, dando vita a una sinergia condivisa che garantisca anche uno sviluppo turistico del patrimonio culturale interessato.

ATTESO CHE

- sussistono i fini istituzionali, gli interessi, le condizioni funzionali, tecniche e normative, affinché le Parti coinvolte possano concludere accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune.

DATO ATTO CHE

- il presente atto ha come obiettivo quello di realizzare sinergia ed integrazione tra le azioni poste in essere dalle Parti coinvolte

VISTI:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 recante la disciplina del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance
- il Decreto Legislativo nr. 36/2023 ed in particolare l'art. 8.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, stabiliscono di addivenire al seguente accordo di per disciplinare, ferme restando le funzioni di tutela costituzionalmente riservate allo Stato, forme di collaborazione per la progettazione e realizzazione di azioni di promozione del patrimonio archeologico afferente all'area archeologica degli Scavi di Pompei, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo ha la finalità di mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo, e ricerca, aventi ad oggetto la cultura ed il cibo dell'antica Pompei.

Art. 3 - Oggetto

Le parti, nel clima di reciproca collaborazione, e ciascuna per quanto di competenza, intendono attuare forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione, in modo congiunto, di un complessivo per implementare e migliorare l'offerta turistica all'interno degli scavi di Pompei

le Parti collaboreranno ad attività finalizzate allo studio ricerca e divulgazione la cultura del vino e del cibo dell'antica Pompei

In particolare Le Parti si impegnano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per:

1. l'organizzazione di attività culturali rivolti ai visitatori del Parco Archeologico di Pompei
3. Avvio di una progettualità congiunta per favorire il turismo culturale;
4. Campagne promozionali, di marketing culturale e territoriale

Le Parti si impegnano a fornire le competenze e le professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati, anche da condividere con altre Amministrazioni e/o enti o associazioni private. Le modalità di attuazione del presente accordo andranno specificamente condivise tra le parti e saranno formalizzate mediante separati atti, da adottare in relazione alla tipologia di attività da realizzare ai sensi dei vigenti ordinamenti interni delle parti.

Ulteriori iniziative rispetto a quelle illustrate nei punti precedenti che possano prevedere una collaborazione tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo potranno essere definite di volta in volta in base agli eventi in programma e a specifici obiettivi che verranno discussi congiuntamente.

Art. 4 – Oneri e Clausola di invarianza Finanziaria

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato.

Il Parco provvederà all'attuazione delle condizioni di cui al presente accordo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze delle amministrazioni pubbliche interessate.

Gli oneri e le condizioni di utilizzo dei beni culturali saranno disciplinati in successivi atti e provvedimenti concessori.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, mediante comunicazione da inviare, almeno sessanta giorni prima, a mezzo pec.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto solo per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le eventuali attività in corso.

Art. 6- Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le Parti metteranno a disposizione per garantire la migliore riuscita delle attività di cooperazione, nell'ambito della presente accordo, dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Le modalità e i tempi della promozione, divulgazione e comunicazione dei risultati della collaborazione di cui al presente accordo saranno definiti congiuntamente tra le parti, ed i risultati pubblicati

dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto le attività, fermo restando l'obbligo, a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra da parte di Enti o Autorità competenti.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente accordo e che non possano risolversi mediante accordo tra le parti, il Foro competente è quello di Torre Annunziata.

Art. 8 – Registrazione e spese

Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

La presente Convenzione è disciplinata da ogni altra disposizione di legge o di regolamentazione vigente che con esso abbia attinenza. Le parti dichiarano di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1342 e 1342 Cod. Civ. le clausole del presente accordo.

Per tutto quanto non previsto si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.

Articolo 10 – Referenti

Il **Parco Archeologico di Pompei** indica quale referente della presente convenzione il Funzionario Architetto Crescenzo Mazzuoccolo, recapito email: crescenzo.mazzuoccolo@cultura.gov.it

Art.11 Dichiarazioni finali

Le parti danno atto di avere negoziato ed approvato ogni singola clausola del presente atto.

Art. 12 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi, ai regolamenti in vigore.

Art. 13 Tutela dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 14 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 5 pagine, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica, e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ar